



LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 30 03 1993 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 21 4 1993 N. 7

Norme per l' attuazione dell' anagrafe dell' utenza e del patrimonio dell' edilizia residenziale.

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione nell' ambito dei criteri generali nazionali provvede alla formazione e alla gestione dell' anagrafe dell' utenza e del patrimonio dell' edilizia residenziale. 2. L' anagrafe ha lo scopo di garantire il corretto uso del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e a contributo pubblico e di acquisire in modo sistematicamente aggiornato le conoscenze sugli utenti e sugli alloggi da utilizzare per le attivita' normative e programmatiche del settore nonche' di contribuire alla formazione dell' anagrafe stessa su base nazionale.

ARTICOLO 2

(Ambito di applicazione)

1. L' anagrafe dell' utenza e del patrimonio dell' edilizia residenziale comprende i dati relativi: a) agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) agli alloggi pubblici occupati ai sensi della lettera a); c) ai beneficiari di contributi pubblici per l' edilizia residenziale in qualunque forma concessi ed erogati; d) agli alloggi di proprieta' dei beneficiari di cui alla lettera c); e) agli alloggi pubblici altrimenti occupati e a quelli non occupati perche' in attesa di assegnazione di riassegnazione in corso di recupero o per altro motivo; f) agli occupanti a qualunque titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica ivi compresi gli utenti di alloggi con patto di futura vendita e di alloggi gia' venduti. 2. Ai sensi del comma 1 sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi realizzati o recuperati dallo Stato o da enti pubblici a totale carico con il concorso o contributo dello Stato o della Regione nonche' quelli acquisiti a qualunque titolo realizzati o recuperati da enti locali o da enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell' edilizia residenziale pubblica.

ARTICOLO 3

(Obblighi degli utenti)

1. I soggetti di cui alle lettere a) c) ed f) dell' articolo 2 sono obbligati a fornire i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del proprio nucleo familiare sulla base delle richieste formulate dalla Regione o dagli enti all' uopo incaricati. 2. Per i soggetti di cui alla lettera c) l' obbligo e' esteso ai dati relativi al proprio alloggio. 3. Ai fini delle verifiche di non duplicazione dei benefici vengono registrati nell' anagrafe dell' utenza i dati anagrafici dell' utente o beneficiario e del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio. 4. Fatti salvi in ogni caso gli ulteriori provvedimenti di legge ai

soggetti che non consentano l' acquisizione dei dati indispensabili per la formazione dell' anagrafe dell' utenza la Giunta regionale previa diffida sospende i benefici nei confronti dei soggetti indicati alla lettera c) dell' articolo 2 e dispone il recupero delle somme erogate con le modalita' previste dall' articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34. 5. Qualora detti soggetti siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono comunque corrispondere l' equo canone a norma della legge 27 luglio 1978 n. 392 " Disciplina delle locazioni di immobili urbani" aumentato del 10 per cento. Trascorsi tre anni di non motivato invio dei dati richiesti il comune su segnalazione dell' ente gestore pronuncia la decadenza dalla condizione di assegnatario.

ARTICOLO 4

(Obblighi degli enti proprietari o gestori)

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono tenuti a fornire alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno supporti informatici recanti i dati di identificazione anagrafica degli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e del rispettivo coniuge i dati relativi al reddito e alle condizioni d' uso e i dati di identificazione dell' alloggio utilizzato nonche' i dati nella forma analitica o sintetica richiesta dalla Regione relativi al canone di locazione dell' alloggio alla sua consistenza allo stato di manutenzione e agli interventi effettuati e occorrenti sull' organismo abitativo e sull' alloggio. 2. L' entita' e le modalita' di codificazione e memorizzazione dei dati sono stabilite dalla Regione e aggiornate nell' ambito del programma regionale per l' edilizia residenziale. 3. L' obbligo riguarda tutti gli alloggi in proprieta' o in gestione agli Istituti. 4. I comuni e gli enti pubblici proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non ancora affidati ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 in gestione allo IACP competente per territorio o esclusi dal suddetto obbligo sono tenuti a fornire i dati di cui ai commi precedenti direttamente alla Regione Liguria su supporti magnetici o in mancanza cartacei. 5. Gli enti pubblici e gli organi dell' amministrazione dello Stato sono tenuti in attuazione dell' articolo 23 della legge 8 agosto 1977 n. 513 " Provvedimenti urgenti per l' accelerazione dei programmi in corso finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell' edilizia residenziale pubblica" a fornire alla Regione o agli enti proprietari o gestori le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione dell' anagrafe dell' utenza. 6. Gli IACP e gli enti che non forniscono i dati occorrenti alla formazione dell' anagrafe dell' utenza e del patrimonio residenziale pubblico secondo le modalita' di cui all' articolo 5 o che li forniscono in modo ampiamente carente sono esclusi dall' assegnazione dei finanziamenti statali e regionali disposti dalla Regione per l' edilizia residenziale fino a che i dati non vengano forniti.

ARTICOLO 5

(Modalita' di formazione e gestione dell' anagrafe)

1. La Giunta regionale fino alla completa entrata a regime dell' anagrafe dell' utenza e del patrimonio approva piani annuali o pluriennali con i quali stabilisce gli obiettivi di estensione e di completezza da raggiungere nel successivo periodo. 2. Ciascun IACP in conformita' alle direttive regionali di coordinamento dell' informatizzazione delle proprie attivita' costituisce un unico archivio contenente i dati necessari alla propria attivita' istituzionale dal quale deriva i dati e le informazioni occorrenti per l' anagrafe. 3. La Regione riceve annualmente dagli IACP e in via transitoria dai comuni e dagli altri enti proprietari i dati previsti nel piano di attuazione di cui al comma 1 provvede al loro inserimento nell' anagrafe regionale e ai controlli di consistenza e congruita' anche in relazione alle risultanze dei propri archivi relativi alle attivita' di nuova costruzione di recupero o di acquisto disposte nei programmi di intervento approvati. 4. La regione al fine di non duplicare i benefici alla stessa persona o allo stesso nucleo familiare forma e conserva un archivio esteso a tutti gli utenti di cui all' articolo 2 comprendendovi i dati relativi alle diverse forme di contribuzione rilevati nel corso delle attivita' gestite o delegate. 5. La Giunta regionale predispose un elenco su base provinciale degli utenti e dei beneficiari e lo invia al Consiglio regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. 6. La regione utilizza i dati dell' anagrafe dell' utenza e del patrimonio nonche' dell' archivio dell' utenza potenziale per le elaborazioni finalizzate alla determinazione dei fabbisogni abitativi alla sperimentazione della normativa tecnica regionale alla verifica della redditivita' del patrimonio alla formazione dei programmi di intervento sul

patrimonio stesso nonche' per ogni elaborazione finalizzata all' attivita' programmatica o normativa eseguita direttamente o tramite i servizi agli operatori istituiti con legge regionale 25 giugno 1984 n. 35. 7. Le convenzioni tra la Regione e lo IACP di Genova e tra questo e gli altri IACP della Liguria stipulate a seguito della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 47 possono essere aggiornate sulla base della presente legge.

ARTICOLO 6

(Interventi occorrenti)

1. Per le finalita' della presente legge si provvede: a) all' acquisizione dei dati dell' anagrafe tramite gli IACP o tramite i comuni nei casi di cui all' articolo 4 comma 4; b) alla memorizzazione di dati non disponibili sul supporto magnetico; c) alla redazione e pubblicazione di schede e materiali finalizzati alla diffusione delle modalita' operative del progetto di anagrafe. 2. Per l' attuazione di quanto previsto nel comma 1 la Regione provvede: a) ad adeguare sulla base delle convenzioni in atto per l' attivita' informatica le capacita' operative del Servizio Programmi Edilizia Residenziale mediante l' acquisizione e il potenziamento di attrezzature e programmi per consentire la memorizzazione la ricezione e l' elaborazione dei dati ed il raccordo con le attivita' in essere; b) a concedere agli IACP nei limiti delle disponibilita' di bilancio contributi e rimborsi per le spese sostenute per le finalita' della presente legge in base ai programmi di cui all' articolo 4 in particolare per le operazioni da questi effettuate relativamente agli alloggi di proprieta' dei comuni che devono passare in gestione agli IACP stessi in base alla legge regionale 5 maggio 1990 n. 34.

ARTICOLO 7

(Norma finanziaria)

ARTICOLO 7 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' articolo 6 della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 350.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1992 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 dei seguenti capitoli:

ARTICOLO 7 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' articolo 6 della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 350.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1992 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 dei seguenti capitoli: - 2918 " Spese finalizzate alla attivazione dell' anagrafe dell' utenza e del patrimonio dell' edilizia residenziale" per gli interventi di cui all' articolo 6 comma 2 lettera a) con lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza;

OMISSIS

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 7 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' articolo 6 della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a

lire 350.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1992 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 2920 " Contributi agli IACP liguri finalizzati all' attivazione dell' anagrafe dell' utenza e del patrimonio dell' edilizia residenziale" per gli interventi di cui all' articolo 6 comma 2 lettera b) con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza.

OMISSIS

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 7 SUBARTICOLO 4

2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 lettera f) della legge 5 agosto 1978 n. 457 sono iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue:

OMISSIS

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 7 SUBARTICOLO 5

2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 lettera f) della legge 5 agosto 1978 n. 457 sono iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue: a) nello stato di previsione dell' entrata al capitolo 1535 " Fondi assegnati dallo Stato da destinare all' anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell' edilizia residenziale";

OMISSIS

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 7 SUBARTICOLO 6

2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 lettera f) della legge 5 agosto 1978 n. 457 sono iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue:

OMISSIS

b) nello stato di previsione della spesa mediante istituzione di capitoli analoghi a quelli elencati nel primo comma del presente articolo. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 7 SUBARTICOLO 7

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 8

(Abrogazione)

1. La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 47 e' abrogata.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 30 marzo 1993

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1993

___Num:0013

___Boll__Uff__Num:07

___Boll__Uff__Anno:1993